



Regolamento TARI aggiornato

Testata: **Italia Oggi**

Data: **04/06/2021**

Alle novità del Dlgs 116 sui rifiuti urbani e speciali

Realizzato un video esplicativo a cura degli esperti dell'Associazione. Testo sul sito Anutel

*Di Christian Amadeo e Massimo Migliorisi**

Con l'intento di supportare il più possibile i comuni associati, Anutel ha aggiornato il modello di Regolamento Tari con le novità introdotte dal dlgs 116/2020 che ha ridefinito in particolare i rifiuti urbani e speciali. Il testo è disponibile sul sito www.anutel.it ed è accompagnato da un video esplicativo realizzato dai componenti del Gruppo tecnico tributi dell'Associazione.

Oltre alle modifiche legate al decreto 116, il regolamento è stato aggiornato anche con altre novità intervenute rispetto alla precedente versione del modello, tra cui la determinazione dei costi con il metodo Arera, la riduzione Tari per i residenti estero, la Tari giornaliera collegata al nuovo Canone unico, nonché le recenti disposizioni riferite al Tefa e ai versamenti con PagoPA. Il testo offre soluzioni e alternative, ma si consiglia di recepire le indicazioni in rapporto alla propria realtà.

Nuova definizione di rifiuto e attività industriali. Tra le novità introdotte dal dlgs n. 116/2020 vanno segnalate la nuova definizione di rifiuto urbano e speciale, l'esclusione, dalla tassazione, delle aree produttive industriali e delle attività agricole così come definite dall'art. 2135 del codice civile. I commi 23 e 24 del dlgs 116/2020 hanno eliminato il potere dei comuni di assimilare per qualità e per quantità i rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Contestualmente, con la modifica agli artt. 184 e 183 del testo unico ambientale, il legislatore ha dettato una nuova definizione per entrambi.

Da quest'anno, su tutto il territorio nazionale, nel concetto di rifiuto urbano rientra quello proveniente da utenze non domestiche che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al decreto. Quindi se un'attività rientrante nell'allegato L-quinquies produce un rifiuto non presente nell'allegato L-quater, non dovrà pagare la Tari perché produce rifiuto speciale. Al tempo stesso, se un'utenza non domestica non è presente nell'allegato L-quinquies, non dovrà pagare la Tari, a prescindere dal rifiuto prodotto. Rientrano in questa fattispecie le attività industriali con capannoni di produzione, perché non sono presenti nell'elenco.

La mancanza nell'elenco è legato a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria n. 851/2018 dove è stabilito che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione», definizione ripetuta dall'art. 183, comma 1, lett. b-sexies del decreto 152/06. Da notare che anche

tutto il mondo agricolo resta escluso dalla tassazione, comprese le cosiddette attività connesse, come gli agriturismi, ma sul punto il ministero per la transazione ecologica ritiene possibile, a certe condizioni, una tassazione. La questione si complica però, leggendo il nuovo comma 184 del Testo unico ambientale. Il comma 3, lettera c), stabilisce che sono rifiuti speciali quelli prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dagli urbani. Il legislatore fa quindi intendere che anche le attività industriali possono produrre rifiuto urbano.

Anutel, nel suo regolamento, ha interpretato le due norme prevedendo, all'art. 7, la disposizione seguente: «Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione (omissis)». Pertanto, uffici, mense ecc. restano soggette a tassazione. Il problema è come tassare queste superfici. Nel regolamento, all'art. 17 comma 4, è prevista, in via opzionale, la possibilità di tassare queste superfici sulla base della effettiva destinazione, soluzione ritenuta più corretta, per la natura del rifiuto prodotto e del suo quantitativo potenziale.

La scelta del servizio pubblico/privato e le riduzioni per le utenze non domestiche che recuperano/riciclano rifiuti. Altro tema caldo sollevato dalle novità introdotte dal dlgs 116/2020 è quello legato alla possibilità offerta alle utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani a un gestore privato, anziché a quello pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero. Il modello di Regolamento Tari aggiornato dal Gruppo tecnico tributi Anutel recepisce le disposizioni dettate dall'art. 198, comma 2-bis, del dgs 152/2006 e dall'art. 238, comma 10, del dlgs 152/2006, come modificati dal dlgs 116/2020, cercando in particolare di disciplinare le varie casistiche e provare a mettere ordine ai molteplici dubbi sollevati dalle nuove regole e dalle prime interpretazioni ministeriali. In primo luogo si segnala che l'art. 7-bis del modello regolamentare, atto a disciplinare la fuoriuscita dal servizio pubblico, può essere inserito, in alternativa, nel regolamento che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti. In secondo luogo, si ritiene sia fondamentale definire con il regolamento, quali siano gli effetti sulla Tari riguardo a due disposizioni simili e sulle quali occorre avere ben chiara la distinzione e l'applicazione: da una parte la possibilità per le utenze non domestiche di beneficiare dell'esclusione totale della parte variabile della Tari, ma a condizione che dimostrino di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani con soggetto privato e con vincolo quinquennale (salvo possibilità di rientro anticipato con facoltà di riammissione in capo al gestore pubblico) che nel modello di Regolamento Anutel è disciplinata all'art. 7-bis e dall'altra il diritto alla riduzione proporzionale ai rifiuti urbani avviati al riciclo (e non al recupero, aderendo al dettato letterale del comma 649, art. 1, legge 147/2013), rimodulata nell'art. 8 del Regolamento, per gli utenti che scelgono di avvalersi del servizio pubblico.

Per quanto riguarda gli obblighi imposti alle utenze, si sottolinea la necessità di reperire la documentazione da presentare unitamente alla comunicazione di fuoriuscita dal servizio pubblico (quantitativi rifiuti ordinariamente prodotti, contratto con soggetto abilitato ad attività di recupero ecc.), così come quella da presentare annualmente a consuntivo per dimostrare di aver avviato a recupero i rifiuti urbani, al fine del mantenimento dell'esclusione della parte variabile della Tari. Viene inoltre inserita la procedura per le nuove utenze, non disciplinata dal legislatore, offrendo ai comuni con propria discrezionalità di ricorrere a termini più flessibili, al fine di consentire a tali utenze di scegliere

subito il gestore del servizio e, soprattutto in caso di scelta di opzione per il gestore privato, evitare di attivare il servizio pubblico per poi cessarlo, considerando i termini ordinari di comunicazione (30/6 di ogni anno) e di efficacia (anno successivo). È stata inoltre disciplinata la casistica di mancata comunicazione, intendendo, in tal caso, implicita adesione al servizio pubblico, non indicando però - volutamente - il vincolo di cinque anni, in quanto scelta non effettuata esplicitamente.

**docenti e membri Gruppo Tecnico Tributi Anutel*

NOTA: Un altro corposo approfondimento del Gruppo Tecnico Anutel dal titolo “Nuovo regolamento Tari Anutel dopo il Dlgs 116/2020, trattamento delle attività industriali e recupero dei rifiuti urbani” è disponibile cliccando qui.

articolo tratto da: www.anutel.it